Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° | ROMA - Mercoledì, 10 agosto 1927 - ANNO V | Numero 184

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» vegganzi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Libreria sorelle De Giorgis.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale dell'Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli; Messaggerie Italiane.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Soc. Ed. Int.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *«Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana, Società Editrice Internazionale,* via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale: G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libr. Intern. Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pistoia: *Ditta Alberto Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria Italiana,* Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1633.**

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. **1348.**
Istituzione di due nuovi tipi di tabacchi lavorati da fumo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 maggio 1890, n. 6851;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali sono aggiunti i due nuovi tipi di prodotti elencati in appresso:
« Sigaretto Roma - Tipo toscano » da esitarsi al pubblico al prezzo di L. 100 per chilogrammo convenzionale di 400 pezzi, e cioè a L. 0.25 per ogni sigaretto.
« Sigaretta Eja! » (nuovo tipo) da esitarsi al pubblico al prezzo di L. 275 per chilogrammo, e cioè a cent. 27 ½ per ogni sigaretta. Detto prodotto sostituisce la sigaretta avente la stessa denominazione « Eja! » attualmente compresa nella tariffa suddetta, e la cui vendita viene soppressa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 69. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1634.**

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. **1340.**
Modifica al R. decreto 23 marzo 1922, n. 387, con cui fu istituito il Casellario centrale generale per gli infortuni sul lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro e il R. decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, nonchè le successive loro modificazioni ed i relativi regolamenti;
Veduto il R. decreto 23 marzo 1922, n. 387, che istituisce il Casellario centrale generale per gli infortuni sul lavoro;
Ritenuta la necessità di stabilire norme per l'azione che il Casellario predetto deve svolgere anche nei riguardi degli assicurati per l'adempimento delle finalità ad esso attribuite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 4 del R. decreto 23 marzo 1922, n. 387, è sostituito il seguente:

« Art. 4. — La Cassa nazionale infortuni e gli istituti di cui all'articolo precedente, prima di procedere, entro i termini stabiliti dalle disposizioni regolamentari vigenti, alla liquidazione delle indennità di legge, dovranno rivolgersi al Casellario centrale per le notizie necessarie alla esplicazione delle loro funzioni e segnatamente quelle dirette ad accertare per ogni infortunio la eventuale esistenza di precedenti liquidazioni.

« Il Casellario centrale è autorizzato a pubblicare nelle relazioni periodiche, insieme con i risultati delle indagini esperite per l'accertamento di lesioni preesistenti all'infortunio denunciato, le generalità delle persone che concorsero all'azione tendente al conseguimento di indennità non dovute ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 263, foglio 60. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1635.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 marzo 1927, n. 1378.

Cittadinanza italiana agli originari delle isole italiane dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 31 gennaio 1924, n. 343, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1588, con cui furono approvati gli atti stipulati a Losanna il 24 luglio 1924 tra l'Italia ed altri Stati da una parte e la Turchia dall'altra;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgenza di provvedere sulle numerose dichiarazioni d'opzione per la cittadinanza italiana, presentate a termini dell'art. 34 del Trattato di pace di Losanna;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e col Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sulle dichiarazioni di eleggere la cittadinanza italiana, presentate in base all'art. 34 del Trattato di pace di Losanna dagli originari delle isole italiane dell'Egeo, stabiliti all'estero, decide il Governatore delle isole stesse, il quale può in singoli casi respingerle.

Le decisioni del Governatore sono sottoposte all'approvazione del Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

La cittadinanza accordata nel modo indicato all'articolo precedente produce gli stessi effetti specificati nell'art. 2 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1854, convertito nella legge 15 aprile 1926, n. 1139.

Art. 3.

Le norme per l'applicazione del presente decreto, tranne per la parte di competenza del Ministero degli affari esteri, saranno stabilite dal Governatore delle isole.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 263, foglio 99. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1636.

REGIO DECRETO 9 giugno 1927, n. 1331.

Modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la erogazione del fondo di previdenza a favore del personale delle dogane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 12 luglio 1912, n. 812, che istituì un Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane;
Visto il regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo predetto, approvato con R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1778;
Visto il R. decreto 2 agosto 1924, n. 2363, che reca modificazioni alla misura delle indennità da erogarsi sul Fondo suindicato;
Ritenuta la necessità di modificare, in rapporto anche alle risultanze della gestione del Fondo medesimo, alcune delle disposizioni recate dal detto regolamento, nonchè la misura delle indennità fissate nella tabella che di questo forma parte integrante;
Udito il Consiglio di amministrazione del Fondo ed il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane, sono introdotte le seguenti modificazioni ed aggiunte:

I. — L'ultimo comma dell'art. 2 è modificato come segue:

Le erogazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) non potranno eccedere complessivamente per ogni esercizio il 25 per cento delle entrate del Fondo.

Quando questo limite non sia raggiunto, la differenza andrà ad accrescere il fondo patrimoniale dell'Ente.

II. — Il primo comma dell'art. 3 è così modificato:

Per gli effetti del diritto all'indennità di cui all'art. 2, lettera *a*), i funzionari e commessi doganali sono assegnati al gruppo *B* od al gruppo *C* od al personale subalterno secondo le disposizioni dei vigenti ruoli organici del personale delle dogane.

III. — L'ultimo comma dell'indicato art. 3 è sostituito dai seguenti:

Tale disposizione non è applicabile a quei funzionari che per effetto di disposizioni organiche sieno passati a far parte di ruoli speciali della Amministrazione delle dogane e che siano poi rientrati nel ruolo generale delle dogane in conseguenza di sopraggiunte disposizioni organiche, ed a quelli che sieno riammessi in servizio in virtù dell'art. 53 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

In tali casi, la somma precedentemente percetta dagli interessati sarà trattenuta all'atto della definitiva liquidazione dell'indennità.

IV. — Nel secondo comma, lettera *b*), dell'art. 6, dopo le parole « delle persone di famiglia degli impiegati o commessi » sono aggiunte le seguenti: « ed, una volta tanto, ai superstiti del funzionario o commesso, in caso di morte di quest'ultimo in attività di servizio ».

V. — L'art. 8 è modificato come segue:

Il Fondo di previdenza è amministrato da un Consiglio nominato dal Ministro per le finanze e costituito come segue:

Presidente: il direttore generale delle dogane e imposte indirette;

Membri: il sostituto del direttore generale delle dogane ed imposte indirette, con le funzioni di vice-presidente;

il direttore capo della divisione del personale delle dogane od il funzionario che lo sostituisce;

un ispettore superiore delle dogane;

un direttore capo divisione di ragioneria nel Ministero delle finanze;

tre funzionari doganali, dei quali due del gruppo *B* ed uno del gruppo *C*, residenti in Roma, eletti per referendum dagli impiegati e commessi delle dogane del Regno, con le modalità da stabilirsi dal Ministro per le finanze;

Segretario: un funzionario amministrativo della Direzione generale delle dogane ed imposte indirette.

I tre funzionari doganali membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati col referendum indetto per la nuova elezione.

VI. — All'art. 14 è sostituito il seguente:

La revisione dei registri di introito dei proventi contravvenzionali deve essere completata coll'accertamento della concordanza fra le somme che secondo i registri stessi spettano al Fondo di previdenza per quote contravvenzionali e quelle effettivamente versate.

I direttori superiori delle circoscrizioni doganali devono notificare, ogni trimestre, all'amministrazione del Fondo, con appositi elenchi, i versamenti eseguiti dai contabili a favore del Fondo stesso.

Su tali elenchi dovranno essere apposte a cura, secondo i casi, del direttore superiore o dell'intendente, le attestazioni relative alla concordanza di cui sopra.

L'amministrazione del Fondo procederà poi semestralmente al riscontro degli elenchi di cui trattasi con gli estratti del conto corrente comunicatile dalla Cassa depositi e prestiti.

VII. — All'art. 16, il 2° e il 3° comma sono modificati come appresso:

Presso ogni Direzione superiore di circoscrizione doganale è istituito un Comitato consultivo, chiamato ad accertare se ed in quanto le domande di sovvenzione siano giustificate e ad esprimere parere sul provvedimento da prendere.

Il Comitato è così costituito:

Presidente: il direttore superiore della circoscrizione doganale o, in caso di sua assenza, il funzionario che lo sostituisce. Per la circoscrizione doganale di Roma fanno parte del Comitato i due direttori superiori in sede, dei quali il più anziano lo presiede.

Membri: due funzionari del gruppo *B*, dei quali uno almeno capo di servizio, ed uno del gruppo *C*, eletti ogni tre anni per referendum con le stesse norme di cui all'art. 8 dai funzionari e commessi della circoscrizione, fra quelli assegnati alla dogana sede del direttore superiore.

VIII. — Al 4° comma del citato art. 16 è sostituito il seguente:

Per l'esame delle domande di sovvenzione presentate da commessi, sarà aggregato al Comitato un rappresentante del personale subalterno, designato per referendum dai commessi della circoscrizione, fra quelli della dogana sede del direttore superiore.

IX. — Nell'art. 22 alle parole « e sentito il Consiglio superiore della previdenza », sono sostituite le seguenti « e sentito il Ministero dell'economia nazionale ».

Art. 2.

Alla tabella annessa al regolamento per la amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza per il personale delle dogane, approvato con R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1778, e modificata con R. decreto 2 agosto 1924, n. 2363, è sostituita quella annessa al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Le indennità portate dalla nuova tabella saranno applicate a far tempo dal 1° gennaio 1926. Tuttavia, nei casi di abbandono definitivo del servizio o di morte di impiegati, commessi e visitatrici doganali ed in quelli di passaggio ad altro impiego dello Stato di impiegati o commessi doganali, verificatisi nel periodo dal 1° gennaio 1926 alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'indennità sarà corrisposta nella misura prevista dalla precedente tabella di cui al primo comma del presente articolo, quando siffatta misura fosse superiore a quella stabilita dalla nuova tabella.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 52. — FERRETTI.

NUMERO DEGLI ANNI DI SERVIZIO DELL'IMPIEGATO O COMMESSO	INDENNITÀ SPETTANTE												Alle visitatrici doganali e loro superstiti (vedovo, vedovo con figli o soli figli)
	All'impiegato o commesso o ai suoi superstiti aventi diritto a pensione o indennità sul bilancio dello Stato						Ai superstiti dell'impiegato o commesso non aventi diritto a pensione o indennità sul bilancio dello Stato solo quando non vi siano contemporaneamente altri superstiti aventi diritto alla detta pensione o indennità						
	All'impiegato o commesso ammogliato con o senza figli, o vedovo con figli ovvero celibe o vedovo senza figli avente a carico genitori o fratelli minorenni o sorelle nubili o vedove, che abbandoni definitivamente il servizio, o alla vedova con figli minorenni o ai soli figli minorenni dell'impiegato o commesso morto in servizio			All'impiegato o commesso celibe o vedovo senza figli e non avente a carico genitori o fratelli minorenni o sorelle nubili o vedove, che abbandoni definitivamente il servizio, o alle vedove senza figli o con soli figli maggiorenni dell'impiegato o commesso morto in servizio			Ai figli maggiorenni			Agli altri superstiti solo quando non vi siano figli maggiorenni			
	Gruppo *B*	Gruppo *C*	Personale subalterno (commessi)	Gruppo *B*	Gruppo *C*	Personale subalterno (commessi)	Gruppo *B*	Gruppo *C*	Personale subalterno (commessi)	Gruppo *B*	Gruppo *C*	Personale subalterno (commessi)	
5 o più, ma meno di 8	7,200	4,800	2,400	4,300	2,900	1,500	Indennità minima di L. 1600 se l'impiegato aveva 5 anni di servizio. Per ogni anno di servizio, oltre il quinto, tale indennità è accresciuta di L. 240 fino a raggiungere complessivamente il massimo di L. 10,000.	Indennità minima di L. 1000 se l'impiegato aveva 5 anni di servizio. Per ogni anno di servizio, oltre il quinto, tale indennità è accresciuta di L. 160 fino a raggiungere complessivamente il massimo di L. 6600.	Indennità minima di L. 500 se l'impiegato aveva 5 anni di servizio. Per ogni anno di servizio, oltre il quinto, tale indennità è accresciuta di L. 80 fino a raggiungere complessivamente il massimo di L. 3300.	Indennità eguale a tre quarti di quella che spetterebbe ai figli maggiorenni.	Indennità eguale a tre quarti di quella che spetterebbe ai figli maggiorenni.	Indennità eguale a tre quarti di quella che spetterebbe ai figli maggiorenni.	Indennità minima di L. 450 se la visitatrice abbia compiuto 5 anni di servizio ininterrotto. Per ogni anno di servizio, oltre il quinto, tale indennità è accresciuta di L. 30 fino a raggiungere complessivamente il massimo di L. 1500.
8 o più, ma meno di 11	10,800	7,200	3,600	6,500	4,300	2,200							
11 o più, ma meno di 14	14,400	9,600	4,800	8,600	5,800	2,900							
14 o più, ma meno di 17	18,000	12,000	6,000	10,800	7,200	3,600							
da 17 a 19 e sei mesi	21,600	14,400	7,200	13,000	8,700	4,300							
più di 19 e sei mesi, ma meno di 22	10,600	7,100	3,500	6,400	4,300	2,100							
22 o più, ma meno di 25	9,700	6,500	3,200	5,800	3,900	1,900							
25 o più, ma meno di 28	10,000	6,700	3,300	6,000	4,000	2,000							
28 o più, ma meno di 31	11,000	7,300	3,700	6,600	4,400	2,200							
31 o più, ma meno di 34	12,000	8,000	4,000	7,200	4,800	2,400							
34 o più, ma meno di 36	13,000	8,700	4,300	7,800	5,200	2,600							
da 36 a 38	14,000	9,300	4,700	8,400	5,600	2,800							
più di 38 fino a 40	15,000	10,000	5,000	9,000	6,000	3,000							
più di 40	Somma precedente aumentata di tanti quarantesimi quanti sono gli anni di servizio eccedenti i 40 prestati prima del compimento del 65 anni di età.	Come contro	Come contro	Come contro	Come contro	Come contro							

Note. — Sono parificati ai figli o ai fratelli minorenni, i figli e le figlie nubili maggiorenni e i fratelli maggiorenni, purchè sia provato che erano a carico dell'impiegato o commesso e che siano inabili a qualsiasi lavoro e nullatenenti.
Nel computo degli anni di servizio l'anno incominciato si calcola per anno intero, salvo i casi diversi espressamente previsti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1637.

REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. 1347.

Integrazione del Consiglio nazionale delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Considerata l'opportunità di integrare la composizione del Consiglio nazionale delle corporazioni colle rappresentanze di altre forze attive della Società nazionale;

Visti l'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563, l'art. 4 del R. decreto legislativo 2 luglio 1926, n. 1131, e il R. decreto 19 dicembre 1926, n. 2117;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, e del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Consiglio nazionale delle corporazioni, istituito dall'art. 4 del R. decreto legislativo 2 luglio 1926, n. 1131, il Segretario generale del Partito Nazionale Fascista e un rappresentante delle Associazioni fra i dipendenti dallo Stato e dagli altri enti pubblici — autorizzate a norma dell'art. 92 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130 — da designarsi, d'accordo, dalle Associazioni stesse o, in difetto, dal Capo del Governo.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 68. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1638.

REGIO DECRETO 19 maggio 1927, n. 1377.

Norme a complemento del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 908, per la liquidazione degli Istituti pensione ex austriaci.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 908, concernente le norme per la liquidazione degli Istituti esercenti l'assicurazione pensioni nelle nuove Provincie in base alla abrogata legislazione ex austriaca;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 gennaio 1924, n. 231, concernente la estensione ai territori annessi delle funzioni del la Cassa invalidi della marina mercantile;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e con i Ministri per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1926 le persone della gente di mare che, ai termini dell'art. 2 del R. decreto 27 gennaio 1924, n. 231, avevano continuato l'assicurazione presso il soppresso Istituto pensioni per impiegati di Trieste, sono inscritte alla Cassa degli invalidi marina mercantile, in conformità alle disposizioni che regolano tale Cassa, e le contribuzioni versate per conto loro da quella data sono riscosse dalla Cassa suddetta a titolo di contributi di navigazione.

La riserva accumulata per le suddette persone presso l'Istituto pensioni alla data predetta, e relativa tanto all'assicurazione di legge quanto all'assicurazione complementare stipulata con lo stesso Istituto pensioni, sarà versata alla Cassa degli invalidi della marina mercantile per gli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo sopra citato.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data le persone della gente di mare che, a termini dell'art. 2 del R. decreto 27 gennaio 1924, n. 231, stipularono un'assicurazione complementare presso altro Istituto con l'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale, possono chiedere che tanto le riserve accumulate presso il soppresso Istituto pensioni quanto i contributi che ad esso dovevano versare siano destinati e versati in aumento dei capitali garentiti con la predetta assicurazione complementare.

I contributi riscossi per le persone previste nel presente articolo saranno versati dalla Cassa invalidi direttamente all'Istituto assicuratore, e le polizze relative alle predette assicurazioni saranno depositate presso la Cassa invalidi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 98. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1639.

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1330.

Approvazione del regolamento per il reclutamento e la disciplina del personale subalterno del Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento circa il reclutamento e la disciplina del personale subalterno del Ministero degli affari esteri, sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 51. — FERRETTI.

Regolamento per il reclutamento e la disciplina del personale subalterno del Regio Ministero degli affari esteri.

Art. 1.

Per ottenere la nomina ad inserviente è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadino italiano col godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato agli effetti del presente regolamento gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione dei singoli consensi, e nulla è innovato circa le disposizioni concernenti gli effetti della cittadinanza conferita ai nativi della Tripolitania e della Cirenaica, ai sensi dei Regi decreti 1° giugno 1919, n. 931, e 6 novembre 1919, n. 240;

b) avere compiuto gli anni 18 e non superato i 30. Il limite massimo di età vale anche per coloro che abbiano prestato servizio militare, salvo le maggiori concessioni stabilite dalle disposizioni in vigore per gli invalidi di guerra e gli ex-combattenti;

c) essere di sana e robusta costituzione che permetta qualsiasi lavoro faticoso; tale condizione dovrà essere accertata da una visita medica collegiale presso l'ospedale militare;

d) avere conseguita la licenza della scuola elementare superiore;

e) avere conoscenza della lingua francese da accertarsi con apposita prova;

f) avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

g) avere un'altezza non inferiore a m. 1,75.

Art. 2.

Fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'ammissione ai posti di inserviente, sono preferiti, a parità di merito: gli insigniti di decorazioni militari; gli ex-combattenti; coloro che hanno servito nell'arma dei carabinieri Reali, nella M. V. S. N., nell'Esercito, nella Marina, nell'Aeronautica, nella Guardia di finanza o negli altri corpi militarizzati; i figli di impiegati presso le Amministrazioni pubbliche.

Art. 3.

La nomina ad inserviente è fatta per decreto Ministeriale, sentito il Consiglio d'amministrazione di cui all'art. 112 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 4.

E' riservato il terzo dei posti di usciere ai sottufficiali giusta le norme in vigore, sempre che i medesimi soddisfino alle condizioni tutte di cui all'art. 1. Per essi il limite massimo di età è elevato ad anni 35.

Qualora manchino aspiranti idonei nella categoria dei sottufficiali i posti loro riservati sono devoluti agli inservienti.

Art. 5.

Il personale subalterno per quanto concerne il servizio è posto sotto la immediata direzione e sorveglianza di un funzionario del Ministero degli affari esteri o di altra Amministrazione anche militare, che verrà designato con disposizione Ministeriale. Il funzionario suindicato potrà infliggere censure e multe fino a L. 50, con comunicazione di servizio motivata da affiggersi all'albo. Egli potrà anche concedere premi entro i limiti delle somme messe a sua disposizione, e la concessione motivata di tali premi sarà parimenti affissa all'albo.

Art. 6.

Il personale subalterno nei locali d'ufficio deve indossare le divise gratuitamente fornite dall'Amministrazione a cura del Provveditorato generale dello Stato secondo modelli speciali da stabilirsi con disposizione del Ministro per gli affari esteri d'accordo con quello per le finanze. Le divise debbono essere conservate in buono stato; nel caso di anticipato deperimento attribuibile a negligenza, i responsabili agenti subalterni saranno tenuti al risarcimento del danno, salvo le responsabilità disciplinari in cui per lo stesso fatto siano incorsi.

Art. 7.

Il funzionario di cui all'art. 5 potrà essere coadiuvato nelle sue mansioni da capi uscieri o anche da uscieri. Esso invigilerà all'osservanza dell'orario e delle attribuzioni di servizio da parte di tutti gli agenti subalterni, riferirà prontamente circa le manchevolezze e gli inconvenienti rilevati e risponderà di ogni giustificata lagnanza nel caso che non abbia preventivamente rilevato la causa, o tempestivamente adottati i provvedimenti necessari.

Art. 8.

Spetta agli agenti subalterni di custodire e, nelle ore che precedono l'ingresso degli impiegati, pulire le stanze, spazzare anditi, scale, soffitte, sotterranei ed ogni altro locale.

Agli inservienti spetta più specialmente la pulizia e la disinfezione degli impianti di igiene, il trasporto dei mobili, della legna da ardere e di qualunque altro oggetto anche ingombrante e pesante.

Al personale subalterno spetta di disimpegnare il servizio degli uffici e delle anticamere eseguendo ogni incombenza che vi si riferisca compreso il trasporto e recapito di qualsiasi pacco od incartamento d'archivio. Nell'adempimento di tali compiti esso dipende più direttamente dall'agente subalterno più anziano addetto al servizio dell'ufficio e dell'anticamera.

Il personale subalterno non potrà allontanarsi dal posto assegnato se non per ragioni di servizio, avvertendone comunque l'agente più anziano dal quale dipende. Non potrà inoltre allontanarsi dal Ministero senza permesso scritto del funzionario di cui all'art. 5. I portieri rispondono dell'uscita dal Ministero degli agenti subalterni non debitamente autorizzati.

Art. 9.

Il personale subalterno a qualunque grado appartenga non può rifiutarsi di prestar l'opera propria in uno qualsiasi dei servizi di sua spettanza che gli venga assegnato dal funzionario di cui all'art. 5.

Art. 10.

Gli agenti subalterni debbono:

a) impedire che persone estranee entrino negli uffici se non regolarmente autorizzate;

b) chiudere le finestre e gli usci delle stanze dopo che ne siano usciti gli impiegati e dopo essersi assicurati che non vi sia rimasta alcuna persona, che i fuochi e l'illuminazione siano spenti e che non siavi possibilità alcuna d'incendio;

c) accendere ed alimentare le stufe;

d) intervenire se comandati a pubbliche cerimonie e funerali indossando il vestiario prescritto;

e) osservare in generale tutte le disposizioni che vengono loro impartite con speciali ordini interni di servizio od anche verbalmente dal funzionario di cui all'art. 5.

Art. 11.

Alla chiusura degli uffici il personale di turno ripone le chiavi degli uffici in apposite cassette a muro le cui chiavi verranno date in deposito all'Ufficio della cifra. Se qualche impiegato avesse necessità di protrarre straordinariamente il suo orario egli è tenuto, fatti gli accertamenti di cui all'art. 10, a riporre le chiavi del suo ufficio nella cassetta a muro introducendovele dall'apposita apertura.

Art. 12.

Gli agenti subalterni debbono sempre tenere in ufficio contegno rispettoso verso i superiori, educato e corretto verso tutti.

Ad essi è vietato:

a) fumare nei locali dell'Amministrazione;

b) fermarsi nelle stanze e nelle anticamere oltre il termine strettamente necessario per l'adempimento dei propri doveri;

c) recare disturbo negli uffici con discorsi ad alta voce od in altro modo;

d) accettare mancie o regalie di qualsiasi genere;

e) leggere documenti che si trovano negli uffici o che vengono loro affidati per il trasporto; darne ad altri visione, o lasciarli sui tavoli delle anticamere e dei corridoi;

f) ingerirsi in qualsiasi modo per conto d'interessati o d'interposte persone in affari d'ufficio e darne notizia.

Art. 13.

L'orario giornaliero normale per il personale subalterno è di otto ore secondo i turni prestabiliti dal funzionario di cui all'art. 5 ed approvati dal capo del personale. Turni speciali sono stabiliti per il servizio notturno. L'osservanza dell'orario è accertata mediante orologio di controllo situato nella portineria del Ministero. I portieri sono responsabili della conservazione dell'orologio di controllo e della eventuale uscita non autorizzata degli agenti che abbiano apposta la firma all'orologio stesso.

Quando le necessità del servizio lo richiedano gli agenti subalterni sono tenuti a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che ne siano esonerati per giustificati motivi.

Nei giorni festivi, almeno la metà del personale subalterno deve prestar servizio a turno, per eseguire la pulizia e l'assetto delle stanze e degli altri locali di cui è cenno nell'art. 8; dopo di che rimangono pure per turno fino alla chiusura degli uffici gli agenti all'uopo designati.

Art. 14.

Agli agenti ai quali è concesso gratuitamente l'alloggio non è permesso dare in uso l'abitazione o parte di essa a persone estranee alla propria famiglia.

Art. 15.

Ove le esigenze di servizio lo consentano agli agenti subalterni possono essere concessi congedi non eccedenti un mese l'anno.

Da tale periodo vengono dedotte le assenze per malattia e i periodi passati fuori dell'Amministrazione per speciali missioni retribuite.

Per causa grave la durata del congedo può essere prorogata, con provvedimento ministeriale, per un periodo non eccedente un altro mese, in base a rapporto motivato del funzionario di cui all'art. 5. Durante il congedo concesso entro i limiti suindicati l'agente è considerato in attività di servizio e conserva lo stipendio; durante il congedo ordinario conserva anche il supplemento di servizio attivo.

I congedi ordinari sono stabiliti dal funzionario di cui all'art. 5 presa visione dei desiderata formulati dal personale, non oltre il maggio.

Detto funzionario prenderà all'uopo opportuni accordi con i capi degli uffici la cui anticamera è servita dagli agenti richiedenti il congedo. I turni di congedo da fissarsi entro il giugno saranno approvati dal capo del personale.

Lo stesso procedimento sarà seguito nei casi di variazione dei turni di cui trattasi.

Art. 16.

Le domande di qualsiasi genere degli agenti subalterni debbono essere inoltrate a mezzo del funzionario di cui all'art. 5 che le accompagnerà con relazione al capo del personale. Non si terrà conto di domande inoltrate per altra via.

Non sono ammesse domande collettive nè quelle fatte pervenire ai superiori direttamente o a mezzo di persone estranee. Siffatte domande non saranno prese in considerazione e daranno luogo a provvedimenti disciplinari.

Art. 17.

Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto, si applicano le norme attualmente in vigore circa la carriera e la disciplina del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 18.

Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1640.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1336.

Riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 10 gennaio 1927, con la quale la Confederazione generale fascista dell'industria italiana chiede il riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici, ad essa aderente;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 36 e 40 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, alla Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici, aderente alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, e ne è approvato lo statuto, secondo il testo che si allega al presente decreto e che è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti la detta Associazione.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720, sono applicabili anche nei rapporti della Federazione riconosciuta a norma dell'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1927 - *Anno V.*
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 56. — FERRETTI.

Statuto della Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Milano, la « Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici ».

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le imprese esercenti nel Regno l'industria dell'assicurazione.

Art. 3.

La Federazione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Essa ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti, e provvedimenti che anche indirettamente possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, dal presente statuto, o dallo statuto e deliberazioni confederali, l'approvazione o autorizzazione della Confederazione.

Scopo dell'Associazione.

Art. 4.

La Federazione ha per scopo:

a) di curare la tutela generale dell'industria assicuratrice e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere — nei quadri ed in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione — i problemi economici, sindacali e sociali relativi all'industria assicuratrice;

c) di promuovere qualsiasi iniziativa — o collaborare alla sua attuazione — la quale tenda a sviluppare nell'interesse nazionale la previdenza assicurativa ed a curare l'educazione tecnica, morale e nazionale dei dipendenti delle imprese associate;

d) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti dell'industria assicuratrice in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia di sua competenza;

e) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, o che le siano attribuite dalla Confederazione.

Art. 5.

La Federazione è formata dalle imprese esercenti l'industria assicuratrice inscritte alle Unioni provinciali aderenti alla Confederazione.

Possono essere ammesse a far parte della Federazione tutte le private imprese assicuratrici e riassicuratrici (comprese Mutue e Sindacati) che abbiano i requisiti di legge.

La inscrizione delle imprese avviene su domanda della competente Unione provinciale. Se la Federazione non intende ammettere qualche impresa, deve sottoporne le ragioni alla Confederazione, la quale decide in merito.

Contro la decisione di questa è ammesso in ultima istanza il ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle imprese regolarmente iscritte ed al corrente col versamento dei contributi.

Le imprese le quali cessano di esercitare l'assicurazione cessano anche di appartenere alla Federazione ed alle Unioni provinciali. Cessano parimenti di far parte della Federazione le imprese che non facciano più parte delle Unioni provinciali.

Delle sezioni.

Art. 7.

Ogni impresa di assicurazione deve aderire a quell'Unione provinciale nel cui territorio ha la sua direzione generale, o una direzione autonoma, o una agenzia gestita in economia cioè con personale tutto direttamente stipendiato dall'impresa; queste agenzie saranno rappresentate dalla direzione dell'impresa, che di volta in volta potrà delegare un proprio funzionario superiore, scelto all'infuori de' suoi rappresentanti locali.

Art. 8.

Nel seno delle Unioni provinciali possono formarsi, per la trattazione dei problemi sindacali, delle sezioni delle imprese, il cui funzionamento interno è regolato dalle norme stabilite dalla Unione provinciale competente, approvate dalla Confederazione, d'accordo colla Federazione nazionale.

Art. 9.

Le sezioni sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da questa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dalla Federazione; per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni ed istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

Organi della Federazione.

Art. 10.

Sono organi della Federazione:
a) l'assemblea generale;
b) il presidente ed il Consiglio generale;
c) la Commissione esecutiva;
d) il Collegio dei revisori;
e) il tesoriere-economo.

Assemblea generale.

Art. 11.

L'assemblea generale è formata dai rappresentanti delle singole imprese aderenti alla Federazione, che — sulla base dell'ultimo bilancio — abbiano incassato almeno centomila lire di premi, in ragione di un delegato per ogni impresa.

I delegati di ogni impresa associata, regolarmente inscritta ed in regola col pagamento dei contributi, hanno diritto ad un voto ciascuno.

Hanno inoltre diritto ai seguenti voti aggiunti, in rapporto all'ammontare dei premi annui e accessori — sia diretti che indiretti — per tutti i rami esercitati dall'impresa che essi rappresentano:

a) per più di due e non oltre cinque milioni di premi annui: un voto;

b) per più di cinque e non oltre dieci milioni di premi: due voti;

c) per più di dieci e non oltre venti milioni di premi: tre voti;

d) per più di venti e non oltre trenta milioni di premi: quattro voti;

e) per più di trenta e non oltre cinquanta milioni di premi: cinque voti;

f) per più di cinquanta e non oltre cento milioni di premi: sei voti;

g) per più di cento milioni di premi: sette voti.

Per le imprese estere si tiene conto solo dei premi riflettenti il lavoro italiano.

La determinazione del numero dei voti spettanti a ciascun delegato è fatta annualmente dalla Commissione esecutiva di cui agli articoli 19 e 20.

Art. 12.

L'assemblea generale è convocata in via ordinaria dalla presidenza della Federazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio generale o sia richiesto da almeno cinque imprese inscritte. Nell'avviso di convocazione devono indicarsi gli argomenti inscritti all'ordine del giorno.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà del numero totale dei voti attribuiti alle imprese. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei voti dei presenti o rappresentati, purchè non inferiore ad un terzo del totale dei voti.

Ogni delegato non potrà avere più di due deleghe.

L'assemblea nomina il presidente, il Consiglio generale ed i revisori dei conti, e discute ed approva il bilancio consuntivo relativo al precedente esercizio. Determina inoltre le direttive che la Federazione deve seguire sia per il suo funzionamento, sia per la trattazione dei problemi che interessano l'industria, sia per altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal presidente o da chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti: in caso di parità di voto prevale il voto del presidente. Analogamente si procede per le votazioni.

Le votazioni riguardanti persone si effettuano di regola a schede segrete.

Le modificazioni al presente statuto non sono valide se non vengono approvate dalla maggioranza dei voti degli aventi diritto di partecipare all'assemblea ed approvate dalla Confederazione e dagli altri organi competenti a norma di legge.

Presidente e Consiglio generale.

Art. 13.

La Federazione è retta da un presidente e da un Consiglio generale nominati ogni due anni dall'assemblea.

Il Consiglio generale è composto da non meno di venti e non più di trenta membri, secondo le deliberazioni prese dall'assemblea stessa, nella seduta di nomina del Consiglio.

Ove le Associazioni mutue ed i sindacati, per il loro numero e per la loro importanza in seno alla Federazione, richiedessero una speciale rappresentanza nel Consiglio, l'assemblea determinerà il numero dei consiglieri da nominarsi tra i rispettivi rappresentanti, tenuto conto dell'ammontare complessivo dei premi annui e dell'importanza degli interessi rappresentati.

L'assemblea potrà altresì stabilire che i consiglieri così nominati facciano parte di una speciale sezione del Consiglio, chiamata ad esaminare le questioni d'ordine tecnico ed economico che più particolarmente riguardino gli enti da essi rappresentati, pur restando riservata ogni decisione in materia al Consiglio della Federazione.

Il presidente ed i consiglieri — eletti unicamente tra i legali rappresentanti, amministratori delegati e direttori generali, o fra i direttori aventi funzione di direttore generale, delle imprese associate — durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Tanto il presidente quanto i consiglieri decadono dalle loro funzioni quando cessino di rivestire una delle quattro cariche sovraccennate.

Ove per qualsiasi ragione un consigliere cessi dalle sue funzioni, il Consiglio generale può nominarne un altro salvo ratifica dell'assemblea generale successiva.

Art. 14.

Nella prima seduta di ogni anno sociale il Consiglio generale elegge nel suo seno:

a) due vice-presidenti;

b) un tesoriere-economo;

c) quattro membri che col presidente, i due vice-presidenti ed il tesoriere-economo costituiscono la Commissione esecutiva.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno ogni sei mesi, ed in via straordinaria ogni qualvolta il presidente od almeno tre consiglieri lo ritengano opportuno.

L'avviso di convocazione deve spedirsi in via raccomandata almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione. In casi di urgenza il termine di preavviso può ridursi, ma a non meno di tre giorni e per via telegrafica. In ogni caso nell'avviso di convocazione devono indicarsi gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Le sedute del Consiglio sono convocate e presiedute dal presidente ed in sua assenza da uno dei vice-presidenti, con preferenza per il più anziano di età.

Per la validità delle sedute di Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la seduta.

Art. 15.

Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento da uno dei vice-presidenti, dirige e rappresenta la Federazione ed adempie a tutte quelle funzioni che gli siano affidate dal presente statuto o dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione; cura l'osservanza della disciplina ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non è approvata con Regio decreto a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 16.

Spetta al Consiglio generale lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea generale.

Spetta inoltre ad esso di approvare il bilancio preventivo, di determinare in base alle istruzioni della Confederazione le misure dei contributi legali e suppletivi e di provvedere per tutti gli altri affari indicati nelle lettere b), c), d), e), f) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 17.

Il Consiglio può chiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione dei contratti collettivi, riferentisi alle imprese da esso rappresentate, senza il suo preventivo assenso, e può, con preventiva autorizzazione della Confederazione, avocare a sè qualsiasi questione o vertenza riferentesi sempre ai datori di lavoro rappresentati dalla Federazione.

Ha pure facoltà di intervenire a titolo di assistenza nella trattazione per la stipulazione di qualsiasi contratto di lavoro riferentesi ai datori di lavoro rappresentati dalla Federazione.

Art. 18.

Il Consiglio può, previa autorizzazione della Confederazione:

a) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;

b) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro, riferentisi ai datori di lavoro rappresentati dalla Federazione.

Commissione esecutiva.

Art. 19.

E' costituita da otto membri e cioè dal presidente, dai due vice-presidenti, dal tesoriere-economo e da quattro consiglieri, nominati annualmente dal Consiglio.

Essa funziona secondo le modalità stabilite pel Consiglio generale, e con la presenza di almeno cinque dei suoi membri.

Art. 20.

La Commissione esecutiva coadiuva il presidente nell'espletamento del suo ufficio, delibera sull'ammissione dei soci, provvede alle nomine e designazioni di cui alla lette-

ra *d*) dell'art. 4, prende tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento della Federazione. Inoltre la Commissione esecutiva, su proposta del presidente, ha facoltà di deliberare la censura alle associate che non osservino le istruzioni emanate dalla Confederazione. In caso di recidiva inosservanza o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità, la Commissione esecutiva ha facoltà di proporre al Consiglio generale l'applicazione, da parte della Confederazione, dei provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili secondo gli articoli 46, 47, 48 e 50 dello statuto confederale.

Art. 21.

Contro l'applicazione della censura è ammesso ricorso alla Confederazione.

Revisori dei conti.

Art. 22.

I revisori dei conti formano un Collegio costituito da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea generale: essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Tesoriere-economo.

Art. 23.

Il tesoriere economo è nominato dal Consiglio generale a termini dell'art. 14. Esso sovrintende all'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio ed ha l'obbligo di curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio generale ed alle norme stabilite dalla Confederazione al riguardo.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

Art. 24.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali che i legali rappresentanti o amministratori-delegati o direttori generali — o direttori aventi funzione di direttore generale — i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Contributi.

Art. 25.

Oltre i contributi legali previsti dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e che vengono fissati dal Consiglio generale ogni anno secondo le istruzioni della Confederazione, il Consiglio stesso ha facoltà di stabilire contributi suppletivi ordinari e contributi suppletivi straordinari, nella misura consentita dalle disposizioni di legge e in conformità alle disposizioni della Confederazione, da riscuotersi secondo le modalità che saranno determinate dallo stesso Consiglio generale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza della Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 % delle entrate derivanti dai contributi stessi dev'esser devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 26.

Fermo l'obbligo di ogni impresa assicuratrice del contributo legale annuo di cui al precedente articolo, l'appartenenza alla Federazione importa per le federate un impegno triennale che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non pervenga dichiarazione di recesso.

Tale dichiarazione non ha effetto se non viene comunicata con lettera raccomandata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, cioè entro il 30 giugno, e non libera le federate interessate dagli impegni ed obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

Art. 27.

Le associate in debito di oltre un'annualità di contributo si considerano dimesse dalla Federazione, salvo a questa il diritto di recupero dei contributi.

Art. 28.

Il segretario generale della Federazione è nominato dal Consiglio generale che ne determina le funzioni.

Egli deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione ratificata dalla Confederazione.

Il Consiglio può pure nominare un segretario della presidenza e un segretario del Consiglio determinandone le funzioni.

I segretari possono prescegliersi fuori dal seno del Consiglio.

Art. 29.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione ed alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione **1641.**

RELAZIONE e REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. **1381.**

2ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 29 luglio 1927, sul decreto che autorizza una 2ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

MAESTA'

Negli stati di previsione dei Ministeri delle finanze, delle colonie e dell'interno, per il corrente esercizio finanziario, sono da autorizzare, per sopraggiunte necessità improrogabili, le seguenti maggiori o nuove assegnazioni:

Ministero delle finanze:

L. 50,000, per rimborso, agli Economati generali dei benefici vacanti di Firenze, Milano e Napoli, di assegni dovuti al personale ecclesiastico palatino, a norma del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578;

Ministero delle colonie:

L. 15,000, per contributo a favore della Commissione internazionale inviata nell'Uganda, per ricerche epidemiologiche sulla malattia del sonno;

Ministero dell'interno:

L. 9000, per contributo nelle spese per il funzionamento dell'Ufficio internazionale delle epizoozie, risiedente in Parigi.

Alle indicate necessità provvede il decreto di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 sono disponibili lire 29,000,000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 263 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28, è autorizzata una 2ª prelevazione nella somma di L. 74,000 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 115-*bis* (di nuova istituzione) - Rimborso agli Economati generali dei benefici vacanti di Firenze, Milano e Napoli degli assegni dovuti, per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28, al personale ecclesiastico palatino, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578 . . . . L. 50,000

Ministero delle colonie:

Cap. n. 13 - Spese per studi, ricerche, ecc. - Sovvenzioni ad istituti nazionali ed internazionali aventi scopi coloniali . . . . » 15,000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 51-*bis* (di nuova istituzione) - Contributo per l'Ufficio internazionale delle epizoozie, avente sede in Parigi (art. 2 del R. decreto 18 novembre 1926, n. 2441) . . . . L. 9,000

L. 74,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1927 - *Anno V.*
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 121. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1642.**

RELAZIONE e REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. **1382.**

3ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 29 luglio 1927, sul decreto che autorizza una 3ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

MAESTA'

Per la concessione di una sovvenzione, di L. 50,000, alla Casa di ricovero in Gaeta, per i superstiti garibaldini, deliberata dal Governo della Maestà Vostra, è necessario inscrivere corrispondente somma nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per il corrente esercizio finanziario.

A tale occorrenza provvede il decreto che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, col quale dette L. 50,000 vengono prelevate dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel medesimo stato di previsione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 sono disponibili L. 28 milioni e 926,000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 263 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28, è autorizzata una 3ª prelevazione nella somma di L. 50,000, da inscrivere nello stato di previsione medesimo al capitolo nu-

mero 44-*bis*, di nuova istituzione: « Sovvenzione alla Casa di ricovero dei garibaldini in Gaeta ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 120. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1643.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1294.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Paolo Gorini » di Lodi, ad accettare una donazione per il conferimento di una borsa di studio.

N. 1294. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Paolo Gorini » di Lodi viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 14,000 disposta dal sig. Federico Lodigiani per il conferimento di una borsa di studio.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1927 - *Anno V*

Numero di pubblicazione 1644.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1298.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Cerano.

N. 1298. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari dell'interno, l'Asilo infantile di Cerano viene eretto in ente morale e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1927 - *Anno V*

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 giugno 1927.

Scioglimento del Consiglio provinciale di Modena.

Relazione di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 30 giugno 1927, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Modena.

MAESTA',

Il Consiglio provinciale di Modena, avendo perduto per dimissioni ed altre cause, 32 consiglieri su 40 assegnati alla Provincia, è venuto a trovarsi nella impossibilità di funzionare.

Non ravvisandosi opportuno procedere alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria, mentre è necessario provvedere, con mezzi adeguati, alle complesse esigenze dei pubblici servizi ed alla soluzione di importanti ed indilazionabili problemi, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio provinciale con la conseguente nomina della Commissione straordinaria.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Modena è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata, ai termini di legge, dell'amministrazione provvisoria di detta Provincia sono chiamati i signori:

On. avv. gr. uff. Marco Arturo Vicini, presidente;
Comm. dott. Antonio Rebucci;
On. avv. comm. Fausto Bianchi;
Cav. Ignazio Setti;
Comm. avv. Vincenzo Ghibellini;
Comm. avv. Vittorio Arangio Ruiz;
Ing. Umberto Costanzini.

Art. 3.

Alla predetta Commissione sono conferiti i poteri del Consiglio provinciale.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 agosto 1927.

Estensione all'Amministrazione comunale di Caltanissetta delle disposizioni del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223;

Ritenuta la necessità di addivenire ad un migliore ordinamento e ad una più spedita azione degli uffici e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione comunale di Caltanissetta;

Decreta:

Sono estese all'Amministrazione comunale di Caltanissetta le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

Il termine di cui al 1° comma dell'art. 1 del detto decreto decorre, per l'Amministrazione predetta, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1927 - Anno V

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1927.

Autorizzazione alla Banca popolare di Reggio Calabria ad istituire una propria agenzia nel comune di Bianco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511;
Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Reggio Calabria è autorizzata ad istituire una propria agenzia nel comune di Bianco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 luglio 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1927.

Proroga del termine per la riscossione, da parte dell'Ufficio del lavoro del porto di Livorno, del contributo di cent. 10 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata in quel porto.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;
Visto il proprio decreto 25 aprile 1925 relativo alla istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Livorno;
Visto il proprio decreto 15 giugno 1925 col quale si autorizzava l'Ufficio predetto a riscuotere, per le spese del suo funzionamento e per le spese di vigilanza, limitatamente al periodo 22 giugno 1925-30 giugno 1926, una contribuzione di cent. 10 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata in quel porto;
Visto il proprio decreto in data 28 giugno 1926 col quale si prorogava il termine per la riscossione del contributo suddetto al 30 giugno 1927;
Di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Decreta:

Il termine per la riscossione, da parte dell'Ufficio del lavoro del porto di Livorno, del contributo di cent. 10 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata in quel porto, imposto col citato decreto 15 giugno 1925, è prorogato al 31 dicembre 1927.

Roma, addì 25 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1927.

Approvazione di nuova tariffa di assicurazione sulla vita umana adottata dalla Società di assicurazioni e riassicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Visti i decreti Ministeriali 29 novembre 1924, 14 agosto 1925, 10 settembre 1925, 30 dicembre 1926, 1° giugno 1927, con i quali la Società anonima « La Fondiaria Vita », capitale sociale L. 5,000,000, versato 2,500,000, con sede in Firenze, veniva autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana e venivano approvate alcune tariffe e condizioni di polizza;
Vista la domanda della Società di assicurazioni e riassicurazioni « La Fondiaria Vita » con capitale sociale 5,000,000 versato 2,500,000, con sede in Firenze, tendente ad ottenere l'approvazione della tariffa per una nuova forma di assicurazione;
Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi puri e dei primi lordi;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata, in conformità del testo debitamente autenticato, la seguente tariffa dei premi lordi adottata dalla Società di assicurazioni e riassicurazioni « La Fondiaria Vita » con sede in Firenze, capitale sociale 5,000,000, versato 2,500,000, relativa all'assicurazione temporanea, contro pagamento di un premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un periodo di tempo prestabilito.

Roma, addì 23 luglio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: BISI.

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1927.

Approvazione di nuove tariffe d'assicurazione sulla vita umana adottate dalla Società di assicurazioni e riassicurazioni « Alta Italia », con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925,

n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visti i decreti Ministeriali 26 dicembre 1925, 19 aprile 1926, 20 maggio 1926, 25 giugno 1926, 3 luglio 1926, 2 agosto 1926, 9 novembre 1926, 9 dicembre 1926, e 28 febbraio 1927, con i quali la Società di assicurazioni e riassicurazioni « Alta Italia » con sede in Torino, venne autorizzata ad esercitare l'assicurazione sulla vita umana;

Vista la domanda con la quale la predetta Società chiede l'approvazione di alcune tariffe;

Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, in conformità del testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe dei premi lordi adottate dalla Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni « Alta Italia », con sede in Torino:

a) Tariffa 7-*B* - relativa all'assicurazione, contro il pagamento di un premio annuo di un capitale pagabile in caso di morte dall'assicurato prima di un termine stabilito e di una rendita differita in caso di sopravvivenza;

b) Tariffa 4-*D* - relativa all'assicurazione contro il pagamento di un premio unico di un capitale decrescente annualmente pagabile in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo;

c) Tariffa 4-*E* - relativa all'assicurazione, contro il pagamento di un premio unico, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo;

d) Tariffa 4-*F* - relativa all'assicurazione, contro il pagamento di un premio annuo, di un capitale decrescente pagabile in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 23 luglio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: Bisi.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 4 agosto 1927, n. 2871 ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto 23 giugno 1927, n. 1174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1927, n. 162, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito

(2ª *pubblicazione*).

Richiesta di svincolo di cauzione della Società anonima italiana « American Express Company ».

Il signor Mario Serantoni fu Aldenago mediatore per il collocamento in assicurazione presso il Lloyd di Londra dei rischi sui trasporti fatti a cura della Società anonima American Express C. L.t.d., ha richiesto lo svincolo totale della cauzione a suo tempo costituita a garanzia degli assicurati italiani, asserendo che non è più in vigore alcun contratto di assicurazione e che è stato estinto ogni e qualsiasi impegno derivante dalle operazioni di assicurazione compiute nel Regno, domandando altresì che la cauzione stessa sia consegnata alla Società anonima italiana « American Express Company ».

Si invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire il relativo ricorso alla Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito (Divisione assicurazioni private) del Ministero dell'economia nazionale, non oltre il termine di giorni venti dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Roma, addì 27 giugno 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: Giordani.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a borse di studio della Fondazione « Marco Besso ».

E' aperto il concorso a undici borse di studio.

Tre per giovani laureati nella Università o diplomati nelle Scuole superiori, delle quali:

una per studi di perfezionamento da farsi all'estero, nella misura che sarà stabilita nel momento dell'assegnazione, ma non inferiore a L. 12,000 annue;

due di L. 6000 ciascuna per studi di perfezionamento in elettrotecnica od in agronomia da farsi in Italia.

Otto di L. 2000 ciascuna, delle quali:

quattro per studenti di Università o d'Istituti superiori;

quattro per studenti di Scuole medie superiori.

Possono concorrere a dette borse di studio i giovani di ambo i sessi aventi i seguenti requisiti:

1° essere cittadino italiano;

2° non aver compiuto il 30° anno di età;

3° essere di condotta incensurata.

Le domande dovranno essere presentate alla segreteria della Fondazione non più tardi del 30 settembre prossimo insieme ai seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza;

3° certificato di laurea o diploma;

4° certificato dei punti riportati negli esami nell'Istituto già frequentato;

5° certificato penale;

6° certificato di buona condotta;

7° certificato relativo allo stato economico del concorrente e della sua famiglia.

I concorrenti potranno aggiungere alla domanda i titoli o lavori che riterranno utili al conseguimento delle borse di studio.

I concorrenti dovranno indicare per l'ammissione alle borse di studio nell'interno l'Istituto che si propongono di frequentare e la materia che formerà oggetto dei loro studi, e i concorrenti alla borsa di studio per l'estero dovranno presentare un programma sommario dello scopo del viaggio che intendono intraprendere, e dell'Istituto estero in cui si propongono di perfezionarsi.

Per ogni altra notizia dirigersi alla segreteria della Fondazione, in Roma, corso Vittorio Emanuele, n. 51.

Roma, 8 luglio 1927 - Anno V.

Il Consiglio direttivo.

Rossi Enrico, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.